

La rivista delle operazioni straordinarie n. 5/2017

Nuovi criteri per l'ammortamento dell'avviamento: Oic 24 e stima della vita utile

di Roberto Moro Visconti - professore di Finanza aziendale nell'Università Cattolica - dottore commercialista e revisore legale

Matteo Maria Renesto - dottore commercialista e revisore legale

Il D.Lgs. 139/2015, in vigore dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016, ha apportato modifiche all'[articolo 2426](#), n. 6), cod. civ., che ora stabilisce che l'avviamento deve – di norma – essere ammortizzato secondo la sua vita utile, che comunque non può eccedere i 20 anni, ovvero, nei casi in cui la stessa non sia attendibilmente stimabile, per un periodo non superiore a 10 anni. Come chiarisce la versione rivista del principio contabile Oic 24 (dicembre 2016) l'applicazione di tale nuova disposizione è retroattiva, essendo tuttavia consentita l'opzione, da indicare in nota integrativa, per l'applicazione dei nuovi criteri di ammortamento solo per gli avviamenti acquisiti successivamente al 1° gennaio 2016. L'Oic 24 fornisce poi alcuni suggerimenti per la stima della vita utile dell'avviamento.

Concetto di avviamento e iscrizione in bilancio

Con il termine “avviamento” comunemente s'intende la capacità di un'azienda di generare un extra-profitto (nuova ricchezza incrementale), cioè l'attitudine concreta a produrre guadagni superiori rispetto alla media del settore di riferimento¹; l'avviamento è rappresentato da un insieme tipicamente indistinto di condizioni immateriali (l'immagine e il prestigio aziendale, la clientela, l'organizzazione, il *management*, la qualità dei prodotti, la rete commerciale ...) che esprimono, qualificandola, la capacità competitiva dell'impresa sul mercato².

Secondo il nuovo principio contabile Oic 24 (“Immobilizzazioni immateriali”)³, § 10, l'avviamento rappresenta “l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un

¹ Per approfondimenti, si veda in dottrina R. Moro Visconti, “La valutazione economica dell'avviamento”, in *Il diritto industriale*, 5, 2009, pag. 470. Sul tema dell'avviamento negativo (*badwill*), si veda invece R. Moro Visconti, “Il *badwill* (avviamento negativo): aspetti fiscali (risoluzione n. 184/E del 25 luglio 2007), contabili e valutativi”, in *il fisco*, n. 32/2007, pag. 4700.

² Si veda E. Cinque, “Avviamento e goodwill. Natura economica e determinazioni di valore”, Aracne, Roma, 2005.

³ Approvato in via definitiva a dicembre 2016. Si veda <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>.

*valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente*⁴.

La nozione giuridica dell'avviamento è strettamente legata con quella di azienda, anche se nelle norme che disciplinano l'azienda ([articoli 2555](#) e ss., cod. civ.) non si trova alcun espresso riferimento ad esso. Il coordinamento funzionale dei beni aziendali (mobili e immobili, fungibili e infungibili, materiali e immateriali), civilisticamente definito dall'articolo 2555, cod. civ. come "complesso di beni organizzati", auspicabilmente determina un aumento di valore dei beni medesimi, presi nel loro insieme, rispetto all'utilità che avrebbero se presi singolarmente (l'insieme sinergico vale più delle singole parti).

Il D.Lgs. 139/2015 non ha modificato i presupposti per l'iscrizione nel bilancio d'esercizio dell'avviamento; come disposto dall'articolo 2424, cod. civ., l'avviamento può essere iscritto fra le immobilizzazioni immateriali dell'attivo di stato patrimoniale, alla voce B.I.5)⁵.

Le condizioni per l'iscrizione in bilancio dell'avviamento sono illustrate nei paragrafi 54-58 del suddetto principio Oic 24.

Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra-reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali ... (§ 54).

L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (§ 55):

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione⁶ o di scissione);
- ha un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e, quindi, non si è in presenza di un cattivo affare).

⁴ Secondo il principio contabile internazionale Ifrs 3 sulle *business combinations*, per "avviamento" si intendono "i futuri benefici economici derivanti dagli assets che non è possibile identificare individualmente e iscrivere separatamente".

⁵ Si veda anche A. Sura, "La rilevazione dell'avviamento nei bilanci redatti secondo le regole del codice civile", in La gestione straordinaria delle imprese, n. 1/2013, pag. 115.

⁶ L'articolo 2504-bis, comma 4, cod. civ., rileva che se dalla fusione emerge un disavanzo (da concambio e/o da annullamento) esso va imputato alle attività e, in via residuale, all'avviamento. Si veda R. Moro Visconti, "Le differenze di fusione, tra capacità di indebitamento e dividend covenants", in Rivista dei dottori commercialisti, n. 2/2011, pag. 361-382.

L'avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali (§ 56).

L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale cui si riferisce e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi, rappresentando una qualità intrinseca dell'azienda (§ 57).

Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti (§ 58).

Criteri di ammortamento: disciplina attuale e pregressa

La normativa ([articolo 2426](#), cod. civ.) e la prassi italiana (OIC 24) prevedono l'ammortamento sistematico a quote costanti dell'avviamento⁷, mentre i principi contabili internazionali Ias/Ifrs⁸ prevedono, trattandosi di un'attività immateriale a vita indefinita, il suo assoggettamento annuale ad *impairment test*, secondo cui le eventuali riduzioni di valore che dovessero emergere devono essere registrate procedendo alla svalutazione esplicita della posta in questione⁹.

Il citato D.Lgs. 139/2015 ha modificato il n. 6) dell'[articolo 2426](#), cod. civ., che ora dispone quanto segue: *“l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”*¹⁰.

In particolare, la parte del suddetto articolo modificata riguarda i criteri di ammortamento dell'avviamento, da effettuarsi secondo la sua vita utile, ovvero – solo in casi eccezionali (in cui la vita utile non sia attendibilmente stimabile) – entro un periodo comunque non superiore a 10 anni; i criteri utilizzati per l'ammortamento dell'avviamento dovranno in ogni caso essere illustrati in nota integrativa¹¹.

⁷ Si veda P. Archel, “On the nature of goodwill and its amortization policy effect”, in “Contadoria”, n. 35/1999, pag. 49.

⁸ Per un'analisi internazionale della letteratura sul tema della contabilizzazione dell'avviamento, si veda S.R. Moehrle, H.J. Wen, “Accounting for Goodwill: A literature Review and Analysis”, SSRN paper, 2015, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2685922.

⁹ Si veda S.E. Johansson, T. Hjelstrom, N. Hellman, “Accounting for goodwill under IFRS: a critical analysis”, in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, n. 27/2016, pag. 13.

¹⁰ Si veda G. Savioli, F. Urbini, “Avviamento, profili contabili e fiscali alla luce del D.Lgs. 139/2015”, in Rivista delle operazioni straordinarie, n. 11/2015, pag. 43.

¹¹ Cfr. F. Landuzzi, “La nuova disciplina dell'ammortamento dell'avviamento nel bilancio d'esercizio”, in Bilancio, vigilanza e controlli, n. 1/2017, pag. 31.

La precedente formulazione dell'[articolo 2426](#), n. 6), cod. civ., prevedeva invece che l'ammortamento dell'avviamento fosse di norma fissato in 5 anni, eventualmente indicando in nota integrativa l'utilizzo di un periodo di tempo maggiore, che comunque non poteva superare la "durata per l'utilizzazione"¹².

Il Legislatore non ha, pertanto, introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile, alla quale fanno riferimento sia il precedente testo normativo che il novellato codice civile. La novità sta nel fatto che, rispetto all'approccio precedente, vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento.

Infatti, mentre il precedente disposto civilistico richiamava la necessità di stimare la vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non fosse stato considerato rappresentativo di essa, il novellato articolo 2426, n. 6) cod. civ., prevede che *in primis* sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo al massimo di 10 anni.

I criteri per l'ammortamento dell'avviamento sono indicati nei § 66-70 del citato principio Oic 24.

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile, stimata in sede di rilevazione iniziale e che non può essere modificata negli esercizi successivi (§ 66).

Ai fini della stima della vita utile, vanno prese in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento (§ 67).

Nel processo di stima della vita utile, è possibile fare riferimento a (§ 68)¹³:

d) il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;

e) il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (*payback period*)¹⁴, sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale;

f) la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale.

¹² Il precedente n. 6) dell'articolo 2426, cod. civ. disponeva quanto segue: "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa".

¹³ Si veda il *discussion paper* del Gruppo di lavoro Oic/Efrag/Asbj, "Should Goodwill Still Not Be Amortised? Accounting and Disclosure for Goodwill", 2014, in

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/07/140722_Should_goodwill_still_not_be_amortised_Research_Group_paper.pdf.

¹⁴ Si veda, per approfondimenti, S. Marotta, "Payback period: analisi di un successo consolidato", in *Amministrazione & Finanza*, 25, 2, 2010, pag. 64. Il concetto sarà definito in seguito.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni (§ 69).

Nel caso in cui la vita utile stimata sia superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso, la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni (§ 70).

Informazioni integrative

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, l'[articolo 2426](#), comma 1, cod. civ., richiede di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- la motivazione delle “modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati” (n. 2);
- la “spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento” (n. 6).

Sempre in riferimento alle immobilizzazioni immateriali, l'[articolo 2427](#), comma 1, cod. civ. richiede inoltre di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore ...”* (n. 1);
- *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”* (n. 2);
- *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali ...”* (n. 3-bis).

Oltre alle informazioni richieste dalla normativa civilistica, il principio contabile Oic 24 richiede quanto segue in merito all'avviamento:

- il metodo e i coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali (§ 89);
- i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento. Qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, la Nota integrativa deve dare conto delle ragioni per cui non si è ritenuto possibile effettuare tale stima (§ 92);
- la menzione in merito all'applicabilità retroattiva o prospettica delle nuove disposizioni (§ 103).

Regime transitorio

Le disposizioni di prima applicazione dei nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento sono illustrate nel § 103 del principio Oic 24.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 in tema di ammortamento dell'avviamento si applicano a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016.

Tuttavia, al fine di favorire il passaggio ai nuovi criteri di ammortamento, ai sensi dell'[articolo 12](#), comma 2, del citato D.Lgs. 139/2015, la società può scegliere di non applicare le nuove disposizioni agli avviamenti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica in via prospettica le nuove disposizioni agli avviamenti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. L'esercizio dell'opzione per l'applicazione in via prospettica delle nuove disposizioni in tema di ammortamento dell'avviamento deve essere menzionato in nota integrativa.

Vita utile, periodo limitato di utilizzazione e *impairment test*

Per vita utile di un bene immateriale s'intende il periodo di tempo, espresso in anni, intercorrente tra la sua acquisizione ed il momento in cui esso non possiederà più alcuna utilità e, pertanto, non sarà più in grado di apportare benefici economici alla società¹⁵.

La stima della vita utile dell'avviamento è demandata all'organo amministrativo, il quale potrà avvalersi di *business plan* approvati¹⁶ ovvero di *fairness opinion* di terzi indipendenti¹⁷.

Budget e business plan – insieme alle periodiche analisi degli scostamenti – risultano strumenti utili per stimare l'evoluzione della società, conoscere il suo "stato di salute", prevedere la sua capacità di generare flussi di cassa per il rimborso del debito e lo sviluppo di nuovi investimenti, valutare la sussistenza della continuità aziendale (*going concern*)¹⁸, nonché verificare il mantenimento di valori di bilancio di alcune poste specifiche (avviamento, partecipazioni, crediti ...) o l'iscrivibilità di altre voci (fiscaltà differita)¹⁹.

La precedente formulazione dell'[articolo 2426](#), comma 1, n. 6), cod. civ., faceva riferimento al concetto di "*periodo limitato di utilizzazione*", che sotto il profilo tecnico è equivalente alla nozione di vita utile, rappresentando anch'essa un periodo limitato di utilizzazione²⁰.

Secondo lo IAS 22 (ora abrogato)²¹, § 48, i principali fattori che possono influenzare la stima della vita utile dell'avviamento sono:

¹⁵ Cfr. M. Bini, "La vita utile degli intangibili acquisiti", in La valutazione delle aziende, n. 67/2012, pag. 31.

¹⁶ Redatti anche ai sensi dell'articolo 2381, comma 3, cod. civ. ("il consiglio di amministrazione ... quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società ..."). Si veda R. Moro Visconti, "La relazione semestrale delle società per azioni e i piani strategici, industriali e finanziari ex articolo 2381, cod. civ.: un caso pratico", in "Rivista delle operazioni straordinarie", n. 1/2014, pag. 40.

¹⁷ R. Moro Visconti, "Cash is King? Declino e rinascita dei metodi finanziari nella valutazione delle aziende e nell'*impairment test* dell'avviamento", in Rivista dei dottori commercialisti, n. 1/2009, pag. 97.

¹⁸ Si veda il principio di revisione Isa (Italia) 570 sulla continuità aziendale, in: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.pdf.

¹⁹ Si veda anche il principio Isae 3400 sulla revisione dei dati prospettici (*International Standards on Assurance Engagements – "The examination of prospective financial information"*).

²⁰ Lo stesso articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., richiama peraltro il concetto di "*utilizzazione limitata nel tempo*" per rifarsi alla nozione di vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

²¹ Si veda M. Hamberg, L.A. Beisland, "Changes in the value relevance of goodwill accounting following the adoption of IFRS 3", in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 23, 2, 2014, pag. 59.

- a) la natura e la prevedibile vita economica dell'attività acquisita;
- b) la stabilità e la prevedibile vita economica del settore cui l'avviamento fa riferimento;
- c) le informazioni pubbliche sulle caratteristiche dell'avviamento in settori o imprese simili e i cicli di vita caratteristici di attività simili;
- d) gli effetti dell'obsolescenza del prodotto, delle variazioni nella domanda e di altri fattori economici sull'attività acquisita;
- e) le aspettative sulla permanenza in servizio di dipendenti o di gruppi di dipendenti fondamentali e se l'attività acquisita possa essere efficientemente gestita da un altro gruppo dirigente;
- f) il livello delle spese di manutenzione o il livello di fondi necessari per ottenere benefici economici futuri attesi dall'attività acquisita e la capacità e l'intenzione della società di raggiungere tale livello;
- g) le strategie previste da parte dei concorrenti, attuali o potenziali;
- h) il periodo in cui viene esercitato il controllo sull'attività acquisita e le clausole legali o contrattuali che influenzano la durata della vita utile dell'attività.

La stima della vita utile dell'avviamento presenta diverse analogie con il citato *impairment test*²², introdotto dai principi contabili internazionali ma presente *in nuce* anche nel codice civile²³; il già menzionato [articolo 2427](#), comma 1, n. 3-bis), cod. civ., richiede infatti espressamente di indicare in nota integrativa “*la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione*”.

Esempi di stima della vita utile

Verranno di seguito riportati tre esempi numerici (semplificati) di stima della vita utile dell'avviamento, predisposti sulla base dei metodi suggeriti dal citato § 68 del principio Oic 24.

Benefici economici aggiuntivi

A seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda, il *management* ha stimato i seguenti ricavi differenziali (oltre a quelli ordinari), attribuibili al suddetto ramo:

²² Si veda N. Shimada, T. Homma, “*Analysis of the impact of goodwill impairment information on corporate value*”, 2015, in <https://ideas.repec.org/p/sek/iacpro/3105400.html>.

²³ Cfr. G. Martelli, G. Greco, F. Bernini, “*L'impairment dell'avviamento tra valutazione di bilancio e valutazione d'azienda: analisi di casi di studio*”, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 115, 7/9, 2015, pag. 278.

ricavi	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6
ricavi ordinari	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
ricavi addizionali	€ 150.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000	€ -	€ -
<i>totale ricavi</i>	€ 1.150.000	€ 1.200.000	€ 1.100.000	€ 1.050.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

I benefici economici addizionali correlati al ramo acquisito si dovrebbero esaurire dall'anno 4; secondo questo metodo, la vita utile dell'avviamento dovrebbe pertanto essere pari a 4 anni.

Payback period

Si ipotizza che, a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda, i flussi finanziari stimati dall'organo amministrativo relativi al suddetto ramo siano i seguenti:

flussi	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6
flussi finanziari	€ 1.500.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 800.000	€ 1.000.000
Flussi cumulati	€ 1.500.000	€ 1.250.000	€ 750.000	€ -	€ 800.000	€ 1.800.000
<i>payback</i>	no	no	no	sì		

Il *payback* (rientro) dell'investimento²⁴ si ottiene al quarto anno, quando la sommatoria dei flussi finanziari dei primi 4 anni pareggia il valore dell'esborso iniziale (1.500.000 euro); secondo questo metodo, la vita utile dell'avviamento dovrebbe dunque essere pari a 4 anni.

Media ponderata della vita utile degli assets acquisiti

Si ipotizzi che una società abbia acquisito un ramo d'azienda, ricomprensivo (oltre all'avviamento) le seguenti attività, con indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e della percentuale sul totale:

asset	valore	% su totale	vita utile (anni)	ponderazione vita utile
marchi	€ 200.000	6,67%	10	0,67
brevetti	€ 300.000	10,00%	12	1,20
immobili	€ 1.500.000	50,00%	15	7,50
impianti	€ 600.000	20,00%	5	1,00
macchinari	€ 300.000	10,00%	4	0,40
arredi	€ 100.000	3,33%	6	0,20
Totale/media	€ 3.000.000	100%	8,67	10,97

²⁴ Il periodo di recupero attualizzato calcola il numero di anni necessario per compensare l'investimento attraverso flussi di cassa positivi attesi. Non considera i flussi di cassa successivi al *cutoff period*, cioè alla data in cui si verifica un punto di *break even* tra uscite e entrate di cassa.

La vita utile di ciascun *asset* viene stimata dall'organo amministrativo sulla base dei piani di ammortamento esistenti. La ponderazione della vita utile di ciascuna attività si ottiene moltiplicando la vita utile stimata per il peso percentuale di ogni *asset* rispetto al totale delle attività.

La media ponderata delle vite utili delle attività ricomprese nel ramo d'azienda si ottiene sommando le singole ponderazioni e risulta pari a 10,97 anni; tale sarà la vita utile attribuibile all'avviamento secondo questo metodo.



**CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2017/2018**

EUROCONFERENCE PASS

**Euroconference Pass,
l'abbonamento annuale
per soddisfare le tue
esigenze di formazione e
informazione a partire da
87 euro al mese**

SCOPRI DI PIÙ